

*Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda*

Verbale di deliberazione n. 17/2019

OGGETTO: Alternanza scuola – lavoro: convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi.

L'anno duemiladiciannove addì 13 del mese di novembre (13.11.2019), alle ore 16,30 nella Sala Insegnanti dell'Istituto, a seguito di regolare avviso recapitato a termini di regolamento, è convocato il Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri

Benini	Fernanda	Rappresentante componente genitori
Bisi	Anna Maria	Rappresentante componente docenti
Carfi	Pietro	Rappresentante componente studenti
Cassisa	Marco	Rappresentante componente docenti
Chistè	Oscar	Rappresentante componente genitori
Chizzola	Alessandro	Rappresentante componente studenti
Dusatti	Danilo	Rappresentante componente docenti
Leoni	Eleonora	Rappresentante componente docenti
Matteotti	Paolo	Rappresentante componente genitori
Mercurio	Alessandro	Rappresentante componente studenti
Minghetti	Paolo	Rappresentante componente docenti
Pellegrini Parisi	Claudia	Rappresentante componente docenti
Pennazzato	Roberto	Dirigente scolastico
Vettore Carraro	Alice	Rappresentante componente genitori

Risultano assenti i Consiglieri

Russo	Mirko	Rappresentante componente studenti
Tarantino	Chiara	Rappresentante componente docenti
Toniatti	Marco	Rappresentante componente docenti

Hanno giustificato l'assenza i seguenti Consiglieri:

Russo	Mirko	Rappresentante componente studenti
Tarantino	Chiara	Rappresentante componente docenti
Toniatti	Marco	Rappresentante componente docenti

Ai sensi dell'articolo 6 comma 7 dello Statuto del Liceo "Andrea Maffei", partecipa il Signor Modesto Simoni che svolge la funzione di segretario del Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Paolo Matteotti nella sua qualità di Presidente, dopo aver designato scrutatori i Consiglieri Benini e Mercurio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 05 dell'ordine del giorno.

^^^

^^^

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Sulla seguente proposta del relatore, il Dirigente Scolastico, Dott. Roberto Pennazzato:

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha introdotto organicamente la metodologia didattica dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con un monte ore obbligatorio di almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nell’ultimo triennio dei licei.

A livello provinciale l’articolo 65 della legge provinciale n. 5 del 2006, come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 20 giugno 2016, ha disposto che “le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali.”

Nel 2018, a livello nazionale, sono state introdotte alcune significative modifiche, con le quali è stato disposto che “I percorsi in alternanza scuola lavoro (...) sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», e che “a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.”. In tal senso ha disposto l’art. 1, comma 784 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021”.

L’art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006, come modificato dalla legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021”, ha previsto che “Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali”, affidando alla Giunta il compito di individuare il monte orario dei percorsi di alternanza scuola-lavoro valido per la Provincia.

Con deliberazione n. 1616 dd. 18 ottobre 2019 la Giunta provinciale ha stabilito di conservare per l’anno scolastico 2019/2020 e per gli anni a venire, fino a diversa disposizione, l’impianto organizzativo dei percorsi di alternanza scuola lavoro in essere ed il relativo monte ore, corrispondente ad almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e ad almeno 200 ore nell’ultimo triennio dei licei.

L’alternanza scuola - lavoro è una metodologia didattica con cui si realizzano i percorsi del secondo ciclo, in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Prevede l’integrazione nel curriculum scolastico dello studente di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento in un ambiente lavorativo, in alternanza. In questo modo lo studente sviluppa le proprie competenze anche attraverso l’operatività in situazioni reali di lavoro e familiarizza con il mondo del lavoro. L’alternanza scuola - lavoro si fonda sull’intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli studenti.

Gli articoli 5 e 7 del Regolamento provinciale concernente “Norme per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche” approvato con Decreto del presidente della Giunta provinciale



Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

del 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg definisce gli aspetti relativi all'autonomia organizzativa (art. 5) e alle reti di scuole (art. 7). In particolare le Istituzioni scolastiche possono sottoscrivere accordi e convenzioni con:

a) con altri istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di formazione professionale nonché con le scuole dell'infanzia al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da assicurare la continuità dell'offerta, nonché per l'uso comune di laboratori, palestre e strutture;

b) con enti o istituzioni pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi di spettanza degli enti stessi nonché per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole;

d) con scuole, enti culturali e territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'Unione europea.

In questo contesto l'Istituto promuove forme collaborative con realtà economiche, associazioni ed enti pubblici, associazioni di categoria, finalizzate all'effettuazione dei percorsi formativi di alternanza scuola – lavoro, secondo lo schema di convenzione tipo riportato in allegato. In taluni casi si procede ad integrare e/o modificare lo schema tipo di convenzione fatti salvo comunque i principi di base previsti dalle vigenti norme legislative nazionali e provinciali.

p r o p o n e

1. di approvare lo schema di Convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stipulato tra il Liceo "Andrea Maffei" e le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza le associazioni di diritto pubblico e privato, gli enti pubblici al fine di disciplinare l'attività di alternanza scuola – lavoro
2. di autorizzare il Dirigente Scolastico alla sottoscrivere il testo delle convenzioni con i soggetti di cui all'elenco allegato approvando l' eventuale modica del testo tipo di convenzione richiesto dai soggetti pubblici/privati in situazioni particolari

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dopo dibattito della presente proposta, nei termini di cui alle opinioni dei Consiglieri Vettore Carraro, Mercurio, Chizzola, Pellegrini Parisi, Pennazzato, Dusatti, come da processo verbale di seduta.

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

Con votazione palese espressa per alzata di mano ed il cui esito è proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori, nel seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.	14 (quattordici)
Consiglieri aventi diritto di voto: n.	14 (quattordici)
Consiglieri votanti: n.	14 (quattordici)
Voti favorevoli: n.	14 (quattordici)
Voti contrari: n.	0 (nessuno)

Astenuti:

0 (nessuno)

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stipulato tra il Liceo “Andrea Maffei” e le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza le associazioni di diritto pubblico e privato, gli enti pubblici al fine di disciplinare l’attività di alternanza scuola – lavoro
2. di autorizzare il Dirigente Scolastico alla sottoscrivere il testo delle convenzioni con i soggetti di cui all’elenco allegato approvando l’ eventuale modifica del testo tipo di convenzione richiesto dai soggetti pubblici/privati in situazioni particolari
3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
- Dott. Paolo Matteotti -

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
- Modesto Simoni -



Liceo "Andrea Maffei" – Riva del Garda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo "Andrea Maffei" di Riva del Garda

C e r t i f i c a

Che il presente provvedimento è pubblicata il giorno 14 novembre 2019 all'albo telematico all'indirizzo: <http://www.liceomaffei.gov.it>, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 29 novembre 2019

Lì 14 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
- Dott. Roberto Pennazzato -